

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

TITOLO	2020.1.10.4.1
	2024.1.10.9.15
LEGISLATURA	XI

Il giorno 17 maggio 2024 si è riunito - in videoconferenza ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Corecom Emilia-Romagna" - il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANCARLO MAZZUCA

Presidente

GIORGIO TONELLI

Vicepresidente

CARLOTTA MARÙ

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI

OGGETTO: SEGNALAZIONE IN MERITO ALLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PREVISTO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 28/2000 DA PARTE DEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto *Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*, e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni* e, in particolare, l'art. 1;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, che detta *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*, in vigore da venerdì 12 aprile 2024, data di pubblicazione sul citato sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, che detta *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*, in vigore da venerdì 3 maggio 2024, data di pubblicazione sul citato sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

CONSIDERATO che:

- la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni *referendum* e il divieto di comunicazione istituzionale, di cui all'articolo 9, trova applicazione, per ciascuna consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;
- relativamente alle elezioni di cui all'oggetto, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta, per quanto riguarda le elezioni europee 2024, in data 11 aprile 2024 con la pubblicazione in G.U. n. 85 del 11 aprile 2024 del DPR del 10 aprile 2024; per quanto riguarda, invece, le elezioni amministrative 2024, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta in data 25 aprile 2024, 45° giorno antecedente la data del voto e giorno di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali;
- ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni»;



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



- per quanto riguarda le richiamate elezioni europee, in data 12.04.2024 è stata inviata ai Comuni della Regione Emilia-Romagna la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. 9648.U - allegato A);

- per quanto riguarda le richiamate elezioni amministrative, in data 24.04.2024 è stata inviata ai Comuni della Regione Emilia-Romagna la lettera relativa al citato divieto di comunicazione istituzionale (prot. 10920.U - allegato B);

VISTA la segnalazione ricevuta in data 11 maggio 2024 (prot. 12439.E - allegato C) - inviata anche alla PEC del Comune di Mirandola (MO) - a firma del sig. Carlo Bassoli, in merito alla presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 da parte del Comune di Mirandola: secondo il segnalante sarebbe stato infatti pubblicato e distribuito, in data 7 maggio 2024, un documento, a firma del Sindaco e su carta intestata del Comune di Mirandola (MO) e recante logo istituzionale dell'Ente Comune di Mirandola, con cui si invitavano i destinatari (Associazioni di Categoria del Territorio, Imprese, Autorità Civili e Militari) all'evento organizzato per il giorno 11 maggio 2024, cioè "Il ministro dell'economia e l'amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio". Nello stesso invito si annunciava "seguirà un'introduzione del Vicesindaco Letizia Budri, con deleghe ai Lavori Pubblici e PNRR, e l'intervento del Ministro On. Giancarlo Giorgetti".

In particolare, il segnalante sostiene che:

- in data 7 maggio 2024 veniva pubblicato e distribuito il documento di invito allegato alla segnalazione, a firma del Sindaco e su carta intestata del Comune di Mirandola (MO) e recante logo istituzionale dell'Ente Comune di Mirandola, con cui si invitavano i destinatari (Associazioni di Categoria del Territorio, Imprese, Autorità Civili e Militari) all'evento organizzato per il giorno 11 maggio 2024, cioè "Il ministro dell'economia e l'amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio". Nello stesso invito si annunciava "seguirà un'introduzione del Vicesindaco Letizia Budri, con deleghe ai Lavori Pubblici e PNRR, e l'intervento del Ministro On. Giancarlo Giorgetti". La dott.ssa Letizia Budri è attualmente assessore del Comune di Mirandola (MO) e candidata alla carica di Sindaco del Comune di Mirandola (MO) per le elezioni amministrative del Comune di Mirandola del 8 e 9 giugno 2024, con eventuali ballottaggi il 23 e il 24 giugno. È di tutta evidenza che il documento di invito allegato alla segnalazione attesta per tabula che il suddetto evento è stato organizzato e promosso dal Comune di Mirandola (MO) in quanto lo stesso risulta essere il soggetto che direttamente rivolge l'invito di partecipazione ai destinatari.

Appare *ictu oculi* che il suddetto evento è stato organizzato in palese violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, in periodo temporale di vigenza di divieti posti dalla stessa normativa in tema ed a tutela di par condicio.

- la legge 22 febbraio 2000 n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" all'art. 9 "Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione" sancisce 1. "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

- la nota dell'ANCI in materia di comunicazione politica, comunicazione istituzionale e propaganda elettorale per le elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 con eventuali ballottaggi del 23 e 24 giugno 2024 è chiara nell'indicare e qualificare il contenuto giuridico e sostanziale del divieto posto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 come segue: "È fatto divieto, a tutte le amministrazioni pubbliche,



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



per il periodo indicato, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni. Il divieto copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. In base ad esso le amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste e i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale diretta), ma anche da tutti gli interventi che avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscono una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata)". La nota suddetta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani sancisce "Nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale, e dunque a partire da venerdì 10 maggio 2024 e per tutta la durata della stessa, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale" in tale lasso temporale. "Le amministrazioni comunali devono limitarsi a fornire informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di voto, dove andare a votare, ma non devono fornire indicazioni di propaganda al voto di uno specifico candidato. Non possono utilizzare dunque la carta intestata del comune nonché i relativi logo e protocollo per finalità diverse da quelle meramente istituzionali e legate all'attività amministrativa dell'ente". La stessa nota dell'Anci precisa: "la concessione di un patrocinio con utilizzo del logo comunale rappresenta una forma di riconoscimento ed è direttamente attribuibile all'amministrazione comunale che lo rappresenta, rientrando, pertanto nel novero delle attività di comunicazione istituzionale e come tale deve soddisfare i requisiti di impersonalità e indispensabilità dei contenuti." Il divieto per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari." La norma violata è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della pubblica Amministrazione al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza possano beneficiare delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari quali forme surrettizie di propaganda politica. L'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita solamente quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità. Da quanto sopra descritto ed allegato emerge in tutta evidenza una condotta realizzata in palese violazione delle prescrizioni e divieti dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28;

CONSIDERATO che in tale segnalazione viene indicata la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 vista la pubblicazione e distribuzione, in data 7 maggio 2024, di un documento, a firma del Sindaco e su carta intestata del Comune di Mirandola (MO) e recante logo istituzionale dell'Ente Comune di Mirandola, con cui si invitavano i destinatari (Associazioni di Categoria del Territorio, Imprese, Autorità Civili e Militari) all'evento organizzato per il giorno 11 maggio 2024, cioè "Il ministro dell'economia e l'amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio". Nello stesso invito si annunciava "seguirà un'introduzione del Vicesindaco Letizia Budri, con deleghe ai Lavori Pubblici e PNRR, e l'intervento del Ministro On. Giancarlo Giorgetti".

PRESO ATTO dell'impossibilità di verificare puntualmente la distribuzione, in data 7 maggio 2024, del sopracitato documento, a firma del Sindaco e su carta intestata del Comune di Mirandola (MO) e recante logo istituzionale dell'Ente Comune di Mirandola, con cui si invitavano i destinatari (Associazioni di Categoria del Territorio, Imprese, Autorità Civili e Militari) all'evento organizzato per il giorno 11 maggio 2024, cioè "Il ministro dell'economia e l'amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio";



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



DATO ATTO che in data 11.05.2024 sono state richieste al Comune di Mirandola osservazioni e/o memorie in merito alla segnalazione di cui sopra (prot. 12447.U - allegato D), per poter procedere allo svolgimento degli adempimenti istruttori previsti dall'art. 10 della già citata legge n. 28/2000;

VISTA la memoria del 14.05.2024 a firma del Sindaco del Comune di Mirandola (MO), avv. Alberto Greco - acquisita agli atti con prot. 12648.E (allegato E) - nella quale è stato dallo stesso precisato:

- l'art. 9 della Legge n. 28/2000 prevede, affinché la comunicazione delle Amministrazioni pubbliche possa considerarsi ammessa dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, il duplice requisito della "forma impersonale" e che risulti "indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni";
- è fuor di dubbio che l'incontro del Ministro dell'Economia, On. Giancarlo Giorgetti, con le imprese del territorio, promosso dall'Amministrazione comunale, avesse un carattere istituzionale e necessario al raggiungimento degli scopi attribuiti dalla legge ai Comuni (a tal proposito si richiama l'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in cui si stabilisce che spettano ai Comuni le funzioni attinenti all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico): infatti temi come il "payback sanitario", assolutamente impattante sul distretto biomedicale che fa capo a Mirandola, e legati ai progetti da realizzare con i fondi del PNRR, al riconoscimento del contributo compensativo sui cd. "IMU inagibili" ed alla riammissione del cratere sisma Emilia 2012 tra gli ambiti esclusi dalla cessione del credito relativo ai bonus edilizi vanno trattati tempestivamente e con il coinvolgimento di esponenti al massimo livello, come appunto il Ministro dell'Economia e figura istituzionale dello Stato, On. Giorgetti;
- la comunicazione che avrebbe violato la normativa in parola è costituita da una lettera invito, indirizzata ad un ristretto novero di destinatari (associazioni di categoria rappresentative del mondo economico locale) ed alle Amministrazioni pubbliche del territorio (Prefettura, Questura, Presidente della provincia, Sindaci dell'Area Nord modenese), sottolineando il fatto che la notizia dell'iniziativa non è stato oggetto di comunicati stampa, conferenze stampa o riprese sul sito web, social, newsletter da parte del Comune;
- anche il requisito dell'impersonalità non si ritiene violato, in quanto, trattandosi di un mero invito a partecipare ad un evento, come sempre accade in questi casi si è data notizia dei relatori, nella loro veste istituzionale di Sindaco e Vicesindaco, poiché ciò risulta un elemento conoscitivo indispensabile per i soggetti invitati, cui devono essere fornite le "coordinate fondamentali" rispetto all'iniziativa cui sono chiamati a partecipare;
- a comprova del fatto che il nome dei relatori è comparso solo sulla lettera invito per le evidenti finalità conoscitive sopra richiamate, si evidenzia che a pag. 15 del n. 9 - Maggio 2024 del periodico comunale "L'Indicatore Mirandolese", che si allega, è presente un articolo che dà notizia dell'incontro in modo assolutamente impersonale, proprio perché questa Amministrazione è ben consapevole degli obblighi di cui alla Legge n. 28/2000;
- si evidenzia, peraltro, come l'iniziativa in parola non si sia in effetti svolta, a causa della sopravvenuta indisponibilità, in quella giornata, dell'On. Giorgetti;
- in conclusione, si sottolinea come la scrivente Amministrazione presti la massima attenzione al rispetto delle norme di cui alla Legge n. 28/2000, presidiando e vagliando quotidianamente le notizie pubblicate sui propri canali informativi, cartacei e telematici, affinché i sopra richiamati requisiti previsti nell'art. 9 non vengano violati, una correttezza ed un rispetto che, anche nel caso di specie, si è convinti non siano venuti meno



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



VISTO il n. 9 - Maggio 2024 del periodico comunale "L'Indicatore Mirandolese" - allegato alle controdeduzioni prodotte dal Comune di Mirandola - ed in particolare la sua pag. 15, ove è presente un articolo che dà notizia dell'incontro oggetto di segnalazione in forma impersonale. Si evidenzia, come verificato, che l'intero periodico comunale è pubblicato in forma impersonale, nel rispetto dell'art. 9 della legge n. 28/2000, ma tale considerazione non rileva, considerato che il periodico comunale non è stato oggetto di segnalazione;

PRESO ATTO che:

- il divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è posto a garanzia del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.): questo al fine di evitare che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti non neutrali, una rappresentazione suggestiva delle posizioni dell'amministrazione medesima e dei suoi organi titolari, sovrapponendo in tal modo l'attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici;
- la legge n. 150/2000 - che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni - considera come tali le attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: « a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale»;
- l'art. 1, comma 4 della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche «la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e alla collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa» finalizzata, tra l'altro, a «promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale»;
- la citata legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità ed indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTO che l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento poste in essere dalla pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;

CONSIDERATO che la pubblicazione e distribuzione, in data 7 maggio 2024, di un documento, a firma del Sindaco e su carta intestata del Comune di Mirandola (MO) e recante logo istituzionale dell'Ente Comune di Mirandola, con cui si invitavano i destinatari (Associazioni di Categoria del Territorio, Imprese, Autorità Civili e Militari) all'evento organizzato per il giorno 11 maggio 2024, cioè "Il ministro dell'economia e



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom



l'amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio" non sembra essere caratterizzata dal requisito dell'impersonalità. Il fatto che, come comunicato dal Sindaco del Comune di Mirandola, avv. Alberto Greco, l'evento non si sia svolto a causa della sopravvenuta indisponibilità, in quella giornata, dell'On. Giorgetti, non rileva, considerato che l'invito era già stato pubblicato e distribuito;

RITENUTO pertanto di trasmettere, per gli eventuali adempimenti di competenza, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta, dalla quale pare potersi evincere la violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000, vista la pubblicazione e distribuzione, in data 7 maggio 2024, di un documento, a firma del Sindaco e su carta intestata del Comune di Mirandola (MO) e recante logo istituzionale dell'Ente Comune di Mirandola, con cui si invitavano i destinatari (Associazioni di Categoria del Territorio, Imprese, Autorità Civili e Militari) all'evento organizzato per il giorno 11 maggio 2024, cioè "Il ministro dell'economia e l'amministrazione comunale di Mirandola incontrano le imprese del territorio". Nello stesso invito si annunciava "seguirà un'introduzione del Vicesindaco Letizia Budri, con deleghe ai Lavori Pubblici e PNRR, e l'intervento del Ministro On. Giancarlo Giorgetti".;

RICHIAMATO il Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Corecom Emilia-Romagna, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n. 120 del 16 luglio 2008 e modificato con deliberazione n. 321 del 18/10/2018 (BUR n. 348 del 30.10.2018);

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Corecom dott.ssa Rita Filippini

A voti unanimi

DELIBERA

1) di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in applicazione della legge n. 28/2000, il materiale relativo alla segnalazione di cui all'oggetto (allegati A, B, C, D ed E contenuti nella cartella ZIP allegata alla presente delibera come parte integrante della stessa) per gli eventuali adempimenti di competenza;

2) di inviare, per conoscenza, il presente provvedimento al sig. Carlo Bassoli ed al Comune di Mirandola (MO).

Bologna, 17 maggio 2024

Firmato digitalmente
Il Segretario delegato
Rita Filippini

Firmato digitalmente
Il Presidente
Giancarlo Mazzuca

Giancarlo
Mazzuca
17.05.2024
14:37:17
GMT+01:00



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna

email corecom@regione.emilia-romagna.it PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

